



Comune di Mazzano

Provincia di Brescia

Servizi Demografici

Ufficio Elettorale

**AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATI A COMPONENTI EFFETTIVI E
SUPPLEMENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE e DELLE
SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI
della PROVINCIA DI BRESCIA**

A seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale avvenute domenica 29 settembre 2024, si rende necessario provvedere alla designazione dei componenti effettivi e supplenti della Commissione e delle Sottocommissioni Circondariali Elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".

Per ogni commissione vengono designati tre componenti effettivi e tre componenti supplenti.

Le Commissioni si occupano in particolare di:

- esaminare le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale comunale e decidere sui ricorsi contro di questi presentati;
- cancellare dagli elenchi formati dall'Ufficiale elettorale comunale i cittadini indebitamente
- proposti per l'iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;
- decidere sulle domande d'iscrizione o di cancellazione pervenute direttamente;
- esaminare e ammettere le liste dei candidati alle elezioni comunali;
- esaminare e decidere dei ricorsi contro le deliberazioni adottate in materia di aggiornamento delle liste elettorali (art. 29 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 ss. mm. ed ii.).

Modalità di nomina

Le designazioni avvengono con Deliberazione del Consiglio provinciale con le modalità indicate dall'art. 22 del D.P.R. 223/1967.

Requisiti per la candidatura (ai sensi dell'Art. 22, comma 2, D.P.R. n.223/1967):

- essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola media di primo grado;
- (*in alternativa al punto precedente*) di essere già stato componente di Commissione Elettorale per almeno un biennio;
- non essere dipendente civile o militare dello Stato in attività di servizio;
- non essere dipendente della Provincia, dei Comune e delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, in attività di servizio;
- non trovarsi in una delle condizioni ostative alla candidatura previste dalla legge e, in particolare, dall'art. 10 del D.lgs. n. 235/2012 (incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali).

Compensi

L'incarico è a titolo gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute, come previsto dall'art. 2, comma 30 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Durata in carica

L'incarico ha durata pari a quella del Consiglio provinciale.